

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge
europea 2017 (2886)**

EMENDAMENTI

Art. 2.

2.1

MONTEVECCHI, BOTTICI, CIOFFI

Sopprimere l'articolo.

2.3

MONTEVECCHI, BOTTICI, CIOFFI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole da: «su istanza» fino alla fine del periodo con le seguenti: «riceve istanze e segnalazioni dai titolari dei diritti e qualora riscontri la potenziale violazione delle norme nazionali ed internazionali in tema di diritti d'autore e diritti connessi, provvede ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria che, accertata la violazione, emette eventuali provvedimenti inibitori o restrittivi»;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«I prestatori di servizi della società dell'informazione comunicano all'Autorità le informazioni in proprio possesso utili all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate»;

c) *sopprimere il comma 3.*

2.4

MONTEVECCHI, BOTTICI, CIOFFI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«L’Autorità nei casi previsti dal comma 1 è tenuta ad informare l’autorità giudiziaria, che esaminato il caso, revoca o conferma i provvedimenti inibitori e restrittivi emessi in via cautelare di cui al comma precedente»;

b) *sopprimere il comma 3.*

ORDINI DEL GIORNO

G2.100

MONTEVECCHI, BOTTICI, CIOFFI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – legge europea 2017 (A.S. 2886),

premesso che:

il provvedimento, all'articolo 2 reca disposizioni in materia di diritto d'autore per il completo adeguamento alle direttive 2001/28/CE (sull'armonizzazione di alcuni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione) e 2004/48/CE (sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale),

considerato che:

con il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno è stata recepita la cosiddetta Direttiva Barnier, la quale all'articolo 19 recita: «i servizi di gestione collettiva di diritti d'autore e di diritti connessi dovrebbero consentire a un titolare dei diritti di poter scegliere liberamente l'organismo di gestione collettiva cui affidare la gestione dei suoi diritti, sia che si tratti di diritti di comunicazione al pubblico o di riproduzione, o di categorie di diritti legati a forme di sfruttamento quali la trasmissione radiotelevisiva, la riproduzione in sala o la riproduzione destinata alla distribuzione *online*, a condizione che l'organismo di gestione collettiva che il titolare dei diritti desidera scegliere già gestisca tali diritti o categorie di diritti»;

l'articolo 4 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 dispone che i titolari dei diritti possono affidare a un organismo di gestione collettiva o a un'entità di gestione indipendente di loro scelta la gestione dei loro diritti – per le categorie o tipi di opere o di materiali protetti, nonché per i territori da essi indicati – indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, residenza o stabilimento dell'organismo di gestione collettiva, dell'entità di gestione indipendente o del titolare dei diritti. Relativamente all'attività di intermediazione dei diritti d'autore, resta però ferma l'esclusiva riservata alla SIAE dall'articolo 180 della legge n. 633 del 1941,

considerato, inoltre, che:

il recepimento parziale della direttiva su un punto dirimente, quale l'intermediazione del diritto d'autore, ha subito allertato la Commissione europea che ha chiesto chiarimenti al Governo,

valutato che:

in un contesto economico caratterizzato da profondi cambiamenti tecnologici, come affermato anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la mancata apertura del mercato nazionale della gestione dei diritti limita la libertà d'iniziativa economica degli operatori e la libertà di scelta degli utilizzatori;

il mantenimento del monopolio legale appare in contrasto la libertà dei titolari del diritto di poter effettuare una scelta tra una pluralità di operatori in grado di competere senza discriminazioni;

inoltre il regime di riserva delineato dall'articolo 180 della legge sul diritto d'autore (LDA), peraltro, esclude la possibilità per organismi alternativi alla SIAE di operare in ambito nazionale, costringendoli a stabilirsi presso altri Stati membri per sfruttare le opportunità offerte dalla direttiva 2014/26/UE,

impegna il Governo:

a individuare le soluzioni più efficaci e funzionali volte a garantire il libero mercato dei servizi di tutela dei diritti d'autore e la libera concorrenza tra le società di intermediazione, diretta o indiretta e di gestione collettiva dei diritti d'autore.

Art. 3.

G3.100

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, GRANAIOLO, AMIDEI, FUCSIA

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2886 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017,

premesso che:

l'articolo 3 del presente disegno di legge verte su Disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati per il conseguimento degli obiettivi delle direttive 2001/82/CE e 90/167/CEE;

la questione dei farmaci veterinari necessita di interventi di riforma e ripensamento non soltanto per ciò che concerne la tracciabilità degli

stessi, ma anche al fine di favorire il miglior trattamento possibile per l'animale coniugato con la sostenibilità economica per coloro che se ne prendono cura;

il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, dispone attualmente l'obbligo per il medico veterinario di prescrivere e di utilizzare, sugli animali in cura, solo il farmaco registrato in medicina veterinaria e soltanto qualora esso non sia disponibile o adeguato per l'animale, la possibilità di prescrivere altri farmaci sotto la diretta responsabilità del veterinario stesso, che risulta dunque impossibilitato ad utilizzare la migliore molecola attiva al momento (anche in base agli eccipienti e alle vie di somministrazione);

tale possibilità, oltre a permettere una migliore cura del paziente potrebbe consentire ingenti risparmi sia ai proprietari privati degli animali d'affezione che allo Stato e agli enti locali, vista l'enorme differenza del prezzo esistente tra la specialità registrata per gli animali e quella per l'uso umano, come il farmaco generico;

secondo alcune stime i canili presenti nel territorio nazionale sono circa 400 e ospitano mediamente 700.000 cani randagi, per una spesa di circa 7 milioni di euro al giorno, tra canili e gattili, rifugi sanitari pubblici altre strutture soggette a contributi pubblici;

il cosiddetto prodotto «generico» (introdotto dall'articolo 3, comma 130 della legge 28 dicembre 1995, n. 549) è una specialità medicinale «essenzialmente simile» a un prodotto il cui brevetto è scaduto, ed è quindi costituito dalla stessa composizione quali-quantitativa di principi attivi e da una forma farmaceutica equivalente,

impegna il Governo:

a promuovere tale processo di ripensamento in sede europea e nazionale al fine di prevedere, attraverso successivi interventi normativi, la possibilità per il medico veterinario responsabile di trattare l'animale direttamente con un farmaco generico o con un medicinale ad uso umano, qualora reputi che si tratti della miglior molecola attiva al momento per l'animale stesso.

G3.200

GRANAIOLA, DE PETRIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 (A.S. 2886),

premesso che:

l'articolo 3, in seguito alle modifiche apportate in prima lettura alla Camera, disciplina la tracciabilità dei medicinali veterinari e l'inserimento di taluni dati, mediante ricetta sanitaria elettronica, in una banca dati centralizzata per il monitoraggio della distribuzione di tali medicinali. Inoltre, si prevede l'obbligo, a decorrere dal 10 settembre 2018, della prescrizione dei medicinali veterinari esclusivamente secondo il modello di ricetta elettronica e si stabiliscono sanzioni per chi falsifichi tali ricette. Analogo obbligo viene stabilito per la prescrizione veterinaria dei mangimi medicati;

considerato che:

la questione dei farmaci veterinari necessita di interventi di riforma e ripensamento non soltanto per ciò che concerne la tracciabilità degli stessi, ma anche al fine di favorire il miglior trattamento possibile per l'animale coniugato con la sostenibilità economica per coloro che se ne prendono cura;

il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, dispone attualmente la possibilità per il medico veterinario di prescrivere e di utilizzare, sugli animali in cura, solo il farmaco registrato in medicina veterinaria e soltanto qualora esso non sia disponibile o adeguato per l'animale, la possibilità di prescrivere altri farmaci sotto la diretta responsabilità del veterinario stesso, che risulta dunque impossibilitato ad utilizzare la migliore molecola attiva al momento;

tale possibilità, oltre a permettere una migliore cura del paziente potrebbe consentire ingenti risparmi sia ai proprietari privati degli animali d'affezione che allo Stato e agli enti locali, vista l'enorme differenza del prezzo esistente tra la specialità registrata per gli animali e quella per l'uso umano, come il farmaco generico;

il cosiddetto prodotto generico, introdotto dall'articolo 3, comma 130 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è una specialità medicinale bio equivalente a un prodotto il cui brevetto è scaduto, ed è quindi costituito dalla stessa composizione quali-quantitativa di principi attivi e da una forma farmaceutica equivalente;

considerato, altresì, che:

la Commissione europea ha presentato, il 10 settembre 2014, la proposta di regolamento relativo ai medicinali veterinari (COM(2014) 558) che è volta ad abrogare e sostituire la direttiva 2001/82 recante il codice relativo ai medicinali veterinari e che intende istituire, tutelando nel contempo la sanità pubblica e animale, la sicurezza alimentare e l'am-

biente, un corpus legislativo aggiornato e proporzionato, adeguato alle specificità del settore veterinario, per aumentare la disponibilità dei medicinali veterinari; ridurre gli oneri amministrativi; stimolare la competitività e l'innovazione; migliorare il funzionamento del mercato interno; affrontare il rischio per la sanità pubblica rappresentato dalla resistenza agli antimicrobici (AMR – *Antimicrobial Resistance*),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di considerare, con successivi provvedimenti normativi, la definizione dell'accesso ai farmaci veterinari in maniera gratuita per i soggetti esenti dalla partecipazione alle spese del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per motivi di reddito, e la previsione in base a cui il costo dei farmaci veterinari per cani e gatti venga compreso nelle norme relative al SSN come avviene per i farmaci di fascia C;

a valutare l'opportunità di affrontare, con successivi provvedimenti normativi, la problematica relativa al fine di prevedere la possibilità per il medico veterinario responsabile di trattamento dell'animale attraverso un farmaco generico o con un medicinale ad uso umano, qualora si sia in presenza della miglior molecola attiva al momento per l'animale stesso.

G3.201

BOTTICI, MONTEVECCHI, CIOFFI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017»,

premesso che:

l'articolo 3 reca disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati per il conseguimento degli obiettivi delle direttive 2011/82/CE e 90/167/CEE,

al fine di meglio monitorare le confezioni di medicinali nel sistema distributivo,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di inserire nella banca dati centrale finalizzata a tale scopo informazioni non solo relative alla vendita di tali farmaci, ma anche dati relativi al loro consumo.

Art. 4.

G4.200

BOCCHINO, BENCINI, URAS, MOLINARI, BIGNAMI, VACCIANO, SIMEONI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, DE PIETRO, Maurizio ROMANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017»;

premesso che:

il provvedimento in titolo interviene all'articolo 4, introdotto alla Camera, sul Codice delle comunicazioni elettroniche per introdurre nell'ordinamento nazionale le sanzioni da applicare in caso di violazione del regolamento sui costi del *roaming* UE nelle reti pubbliche di comunicazioni mobili e sul c.d. *Internet* aperto, in modo da rendere effettiva tale nuova disciplina europea;

in particolar modo, in tema di *internet* aperto, viene introdotto il comma 16-ter all'articolo 98 del decreto legislativo n. 259/2003 – Codice comunicazioni elettroniche, che prevede, che l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) irroghi una sanzione amministrativa pecuniaria da 120.000 a 2,5 milioni di euro e ordini l'immediata cessazione delle violazioni, nel caso di violazione degli articoli del regolamento 2015/2120/UE, relativi ad un'*Internet* aperta, inoltre qualora riscontri ad un sommario esame violazioni, l'AGCOM può adottare provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato, a tutela del funzionamento del mercato o degli utenti;

uno dei temi più scottanti e pressanti nel campo dell'*Internet* aperto, anche per l'eco che ha tutt'ora nei media di settore e non solo, è quello del c.d. «*modem libero*», ovvero la pratica degli operatori fornitori di servizi *internet* di imporre ai loro clienti l'acquisto o il noleggio dei *modem* necessari per il collegamento alla rete *internet*, senza fornire nessuna informazione, o addirittura vietare, la configurazione del servizio con «*modem libero*» a scelta dell'utente, anche se pienamente conformi agli *standard* ed alle normative nazionali ed internazionali;

considerato che:

tale pratica è disciplinata dal regolamento UE 2120/2015, che riprende il concetto di «apparecchiatura terminale» della Direttiva UE 2008/63;

il Ministero dello Sviluppo economico è stato recentemente chiamato a rispondere alla Camera dei Deputati ad un'interpellanza urgente che richiedeva di chiarire il significato di «terminale» di rete e proprio

in quella circostanza ha affermato che se il *modem* o il *router* risulta necessario per il corretto funzionamento della rete, anche se posta all'interno dell'abitazione dell'utente, tale apparecchiatura non può essere considerata «apparato» ma «terminale» di rete e quindi l'utente non può sostituirla, aggiornarla e neppure pretendere le credenziali di accesso;

considerato inoltre che:

tale affermazioni potrebbero essere fonte di difficoltà interpretative;

tenuto conto che:

l'Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (Ufficio BEREC) ha, nelle *BEREC Guidelines on the Implementation by National Regulators of European Net Neutrality Rules*, approvate lo scorso agosto 2016, fornito indicazioni all'ente regolatore locale (nel nostro caso Agcom) su come interpretare gli articoli del Regolamento Europeo affermando per l'articolo 3, ovvero quello del *modem* libero, che «Se sussistono delle evidenze tecniche che rendono necessario l'utilizzo di uno specifico terminale l'operatore può scegliere di erogare tale servizio con il dispositivo considerato più idoneo che però viene considerato parte della sua rete»;

tale fattispecie, però, a parere dell'interrogante, in Italia non sussiste in quanto usando le apparecchiature protocolli *standard* ormai consolidati e codificati dagli organismi di certificazione internazionali, quali il VDSL2 ed il VoIP, pienamente supportati da tutti i modelli di *modem* sul mercato, i servizi possono essere pienamente usufruiti dai clienti con modem di loro libera scelta, a patto che gli ISP rilascino le credenziali e gli utenti configurino i *modem* seguendo le procedure da manualistica come succede per tutte le apparecchiature elettroniche;

tenuto conto inoltre che:

secondo quanto dichiarato dal rappresentante del Governo, spetterebbe all'AGCOM individuare esattamente quando un modem è da considerarsi «terminale» o «apparato» ma ad oggi alcuna chiarificazione è pervenuta dall'Autorità indipendente e questo sta tuttora causando un danno sia agli utenti che continuano a corrispondere somme agli ISP per l'acquisto dei *modem*, sia alle imprese del settore che potrebbero essere scoraggiate ad investire o meno nel campo degli apparati terminali di rete nel nostro paese;

tutto ciò premesso e considerato, impegna il Governo ad intervenire al fine di:

richiedere all'AGCOM, per quanto di propria competenza, di fornire entro e non oltre il termine perentorio di giorni 15 dall'approvazione di codesto disegno di legge una definizione chiara, coerente ed organica di *modem*, in maniera da fugare qualsiasi dubbio interpretativo fra le due possibilità di «apparato di rete» o «apparato terminale» e fornire così certezza al mercato;

prevedere, nel caso l'AGCOM deliberi nel senso che i *modem* sono da considerarsi apparati terminali e dunque di libera scelta dell'utente ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, un sistema di rimborsi delle somme ingiustificatamente addebitate agli utenti finali, prevedendo, altresì, un termine perentorio entro il quale adempiere e l'irrogazione di sanzioni a norma del Codice delle Comunicazioni così come modificato dalla presente legge in caso di ulteriori inadempienze da parte degli ISP.

EMENDAMENTI

Art. 6.

6.1

CANDIANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «due anni».

6.2

CANDIANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, sostituire le parole: «centoventi giorni», con le seguenti: «un anno».

6.3

CANDIANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, sostituire le parole: «centoventi giorni», con le seguenti: «duecentodieci giorni».

Art. 9.

9.1

CANDIANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO,
DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

Art. 12.

12.1

RUTA, AMIDEI, CANDIANI

Sopprimere il comma 5.

12.2

CANDIANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO,
DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 5 sopprimere la parola: «soltanto».

12.3

RUTA, CANDIANI, AMIDEI

Al comma 5, sostituire la parola: «soltanto», con la seguente: «anche».

12.4

GALIMBERTI, RIZZOTTI, AMIDEI, CANDIANI, FLORIS, LIUZZI

Al comma 7, sostituire le parole da: «centottanta giorni», con le seguenti: «18 mesi».

12.5

GALIMBERTI, RIZZOTTI, AMIDEI, FLORIS

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 12, sostituire le parole: «da euro 500 a euro 5.000», con le seguenti: «da euro 500 a euro 2.500»;*

b) *al comma 13, sostituire le parole: «da euro 250 a euro 2.500», con le seguenti: «da euro 250 a euro 1.250»;*

c) *al comma 14, sostituire le parole: «da euro 500 a euro 5.000», con le seguenti: «da euro 500 a euro 2.500».*

ORDINE DEL GIORNO

Art. 14.

G14.200

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2886 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017».

premesso che:

l'articolo 14 del disegno di legge in esame reca «Modifica all'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, in materia di norme sanitarie per la gente di mare – Caso EU Pilot 8443/16/MOVE»;

il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 disciplina anche i corsi abilitanti che devono essere frequentati dal personale marittimo al fine di acquisire le necessarie competenze anche nella prevenzione e lotta contro gli incendi a bordo, nella sopravvivenza in mare, nelle situazioni di pericolo in generale e nelle procedure di primo soccorso per emergenze sanitarie verificatesi durante la navigazione e in assenza di Medico di bordo;

considerato che:

si ritiene sia contenuta una contraddizione rappresentata dalla difformità di quanto enunciato dall'articolo 5 primo comma, «1. L'addestramento dei lavoratori marittimi é disciplinato ai sensi dell'articolo 123, primo comma, del codice della navigazione ed é oggetto di appositi corsi, il cui svolgimento può essere affidato a istituti, enti e società ritenuti idonei ed autorizzati con provvedimenti dell'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 2,», con quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, nel quale si legge: «11. L'addestramento dei lavoratori marittimi nelle materie di cui alla regola VI/4 dell'annesso alla Convenzione STCW e della corrispondente sezione del codice STCW è oggetto di appositi corsi gestiti da strutture sanitarie pubbliche disciplinati ai sensi dell'articolo 11, commi 2, 3 e 4. Le relative spese sono a carico dei richiedenti»;

preso atto che:

ai sensi del citato Decreto, l'Autorità competente alla disciplina relativa all'addestramento di cui la regola VI/4 dell'annesso alla Convenzione STCW, risulta essere il Ministero della Salute;

tale situazione, relativa alla previsione limitata alle sole strutture sanitarie pubbliche della effettuazione dei Corsi di natura sanitaria per il personale marittimo, contrariamente a quanto previsto per tutte le altre attività addestrative che vengono demandate ad appositi Centri di Formazione autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha mantenuto nel tempo un consistente contenimento della offerta formativa rispetto alle necessità formative del personale marittimo, andando inoltre ad incidere sui costi per mancanza di una adeguata e congrua offerta da «libero mercato» e per la quasi completa assenza di concorrenza tra più Centri autorizzati,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di verificare se sussistano le contraddizioni del comma 1 e del comma 11 dell'articolo 5, espresse in premessa, e in caso affermativo, a superare la criticità emersa dalla norma modificando il comma 11 dell'articolo 5 al fine di allargare l'offerta formativa almeno alle strutture, ai servizi, alle Società e agli Enti che già operano per conto del Servizio sanitario nazionale.

EMENDAMENTO

Art. 16.

16.2

CANDIANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, capoverso, dopo il terzo periodo, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le autorità di bacino distrettuale rendono disponibili nel proprio sito web, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legislativo 19 agosto 2005, n. 195, i dati dei monitoraggi periodici come ottenuti dalle analisi effettuate da tali laboratori».

ORDINE DEL GIORNO

G16.200

CIOFFI, MONTEVECCHI, BOTTICI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017»,

premesso che:

il capo VI del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia ambientale, a tal fine resta ancora insoluto il Caso EU 9180/17/ENVI, relativo a una non corretta attuazione dell'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti in tema di sfalci e potature provenienti da verde urbano;

recenti modifiche intervenute all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 hanno escluso gli sfalci e le potature provenienti dall'attività di manutenzione del verde urbano dalla filiera dei rifiuti, parificando tali frazioni contaminate da agenti inquinanti presenti nelle città con gli omologhi gli scarti provenienti dall'agricoltura, in totale contrasto con quanto disposto dall'articolo 3 della direttiva 2008/98/CE;

al fine di trattare tali materiali negli impianti di compostaggio e rendere meno incerta la gestione di tali residui da parte degli operatori del settore come giardinieri e agricoltori, nonché garantire maggiore tutela dell'ambiente e della salute,

impegna il Governo a:

assumere ogni iniziativa utile per chiudere tempestivamente la procedura EU/Pilot in oggetto, intervenendo ripristinando la corretta classificazione quale rifiuto degli sfalci e potature provenienti da attività di manutenzione del verde urbano così come previsto dalla vigente legislazione europea.

EMENDAMENTI

Art. 18.

18.1

GIROTTI, MONTEVECCHI, CIOFFI, BOTTICI, BLUNDO

Al comma 1, dopo la lettera z) inserire la seguente:

«z-bis) all'allegato X, parte V, paragrafo 2, la lettera e) è soppressa».

Art. 19.

19.1

AMIDEI, RIZZOTTI

Al comma 2, sostituire le parole: «Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge», con le seguenti: «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

19.2

PELINO, PICCOLI, AMIDEI, RIZZOTTI

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Per sostenere la competitività delle imprese manifatturiere e gli investimenti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico definisce i corrispettivi di connessione alla rete elettrica in alta e altissima tensione per nuovi punti di prelievo secondo criteri analoghi a quelli utilizzati per la definizione dei corrispettivi per la connessione alla rete elettrica di impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili.

5-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano, trascorsi 30 giorni dall'adozione della delibera dell'Autorità per l'energia

elettrica il gas ed il sistema idrico, alle nuove richieste di connessione e alle richieste di variazione delle connessioni esistenti».

ORDINE DEL GIORNO

Art. 20.

G20.200

GAMBARO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017»,

premesso che:

la comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014, recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020» invita i Paesi membri a prodigarsi in politiche di sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili;

l'energia geotermica, al pari delle altre fonti geologiche di calore, è una forma di energia alternativa e rinnovabile;

uno studio condotto dal *Massachusetts Institute of Technology* afferma che con la sola energia geotermica si potrebbe soddisfare il fabbisogno energetico planetario per i prossimi 4000 anni;

in Italia si produce l'8 per cento dell'energia geotermica globale;

l'attuale tecnologia sperimentale a zero emissioni non è ancora stata consolidata quindi necessità di incentivi per i costi relativi ai rischi della innovazione tecnologica;

il Governo Italiano nella «Dichiarazione di Firenze» durante il *Global Geothermal Alliance* dell'11 settembre 2017, si è impegnato a quintuplicare l'energia geotermoelettrica entro il 2030,

impegna il Governo:

a voler valutare l'opportunità di estendere le previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, anche agli impianti geotermoelettrici, in particolar modo per quanto attiene il diritto agli incentivi previsti per gli altri impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

EMENDAMENTI

Art. 21.

21.1

AMIDEI, RIZZOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «sentita l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico», inserire le seguenti: «e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorso il quale essi possono essere comunque adottati».

Art. 22.

22.1

CANDIANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1 dopo la lettera a) inserire le seguenti:

*«a-bis) all’articolo 4 sopprimere il comma 6;
a-ter) all’articolo 14 sopprimere il comma 5;
a-quater) all’articolo 15, il comma 4 è abrogato».*

ORDINI DEL GIORNO

Art. 22.

G22.200

BOTTICI, MONTEVECCHI, CIOFFI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017»,

premesso che:

l'articolo 22 reca modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine di favorire la trasparenza su tutti i documenti provenienti dall'Unione Europea,

impegna il Governo:

a garantire adeguata comunicazione e a rendere disponibili e consultabili alle Camere, alla Corte dei conti, alle regioni e alle province autonome tutti i documenti, gli atti e le lettere inviate dalla Commissione europea relativi a procedure di infrazione o di pre-infrazione.

Art. 27.

G27.200

BERTOROTTA, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 (AS 2886),

premesso che:

l'articolo 27 del disegno di legge in esame, estende la possibilità di avvalersi di personale non appartenente alla pubblica amministrazione anche per la realizzazione e monitoraggio di interventi di cooperazione allo

sviluppo con finanziamento dell'Unione europea, per la durata degli interventi ed alle medesime condizioni previste per l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;

considerato che:

la legge n. 68 del 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) dispone che «i datori di lavoro pubblici e privati» sono tenuti ad avere alle loro dipendenze determinate quote di lavoratori appartenenti alle cosiddette categorie protette;

nonostante il carattere generale della disposizione, ambasciate, consolati e rappresentanze permanenti all'estero, pur costituendo indubitabilmente «datori di lavoro pubblici» non applicano la citata disciplina;

nel merito della disciplina delle assunzioni del personale a contratto all'estero, invero, occorre osservare come la stessa sia regolata dal decreto ministeriale n. 032/655 del 16 marzo 2001 (Procedure di selezione ed assunzione di personale a contratto);

in tale decreto, così come nell'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, non si fa il benché minimo accenno all'obbligo di assunzione di personale appartenente alle così dette categorie protette;

tale deroga rischia di configurarsi come un'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti di persone che, appartenenti alle categorie protette, non possono accedere alle cariche lavorative presso le ambasciate ed i consolati italiani all'estero;

da un altro punto di vista, tale deroga potrebbe risultare come una violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della nostra Carta costituzionale per quei soggetti, enti pubblici, organizzazioni sindacali, organizzazioni senza scopo di lucro o aziende ed enti privati che, laddove abbiano più di 15 dipendenti, vengono identificate dalla legge n. 68 del 1999 come soggetti obbligati ad assumere persone con disabilità, quando, viceversa, a parità di condizioni ambasciate e consolati italiani risultano esonerati da tale obbligo,

impegna il Governo:

a porre in essere un apposito intervento normativo volto a specificare che le disposizioni circa le assunzioni obbligatorie nelle quote previste dalla vigente normativa si applicano anche alle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero specificando tuttavia che il collocamento dei disabili sia previsto nei soli servizi amministrativi.
